

PROTOCOLLO

PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI
DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

TRA

L'UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI RAGUSA

E

IL COMUNE DI VITTORIA

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Ragusa (di seguito denominato UEPE), nella persona della Direttrice, xxxxxxxx, elettivamente domiciliata, ai fini del presente Protocollo, presso la sede legale dell'Ufficio, in Ragusa - Via Nino Martoglio n. 3

E

Il Comune di Vittoria, (di seguito denominato Comune), nella persona del legale rappresentante,, elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo, presso la sede legale del sita ain Via

VISTO l'art. 27, comma 3 della Costituzione che recita: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 230/2000, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", che prevede:

- *all'art. 1, comma 2 che 'il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale;*
- *all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa;*
- *all'art. 68, comma 6, che le direzioni degli Istituti e degli UEPE "curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";*
- *all'art. 118, comma 8 lett. d) che il servizio sociale promuova "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo;*

VISTA la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “*Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*”. (Solo per la Messa alla prova o in presenza congiunta di misure alternative e Messa alla prova);

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede:

a) all’art. 6, che i comuni ‘nell’esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;

b) all’art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l’altro, ‘le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;

VISTA la L. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” e la L.383/2000 sulle “Associazioni di promozione sociale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante il “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”;

VISTO il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della L. 27 settembre 2021 n. 134 “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

CONSIDERATO che l’UEPE concorre a realizzare le attività previste dalla normativa vigente, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale di persone sottoposte dall’Autorità Giudiziaria a misure e/o sanzioni di comunità, e promuove l’integrazione della rete interistituzionale con il terzo settore e

con il privato sociale allo scopo di implementare la partecipazione della comunità locale nel contrasto alla criminalità;

CONSIDERATO che il Comune è il principale agente propulsore e terreno in cui i processi di inclusione sociale devono potersi realizzare, si rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali;

CONSIDERATO che rientrano nel presente protocollo borse lavoro, tirocini di inclusione sociale, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

**TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI SI IMPEGNANO**

ART. 1

OBIETTIVI SPECIFICI

Realizzare un programma condiviso di azioni mirate al contrasto delle forme di criminalità più diffuse nel territorio del D43, coinvolgendo la rete del terzo settore e le realtà produttive sensibili all'accoglienza della diversità, con l'obiettivo di costruire una rete di risorse e servizi che accolgano e promuovano la risocializzazione dei cittadini coinvolti nel circuito penale che abbiano aderito ad un progetto riparativo;

ART. 2

ATTIVITÀ

1. Avviare uno ***sportello di prossimità*** dell'UEPE presso locali concessi in uso gratuito dal Comune di Vittoria, con funzione di presidio, allo scopo di garantire, alle persone sottoposte a misure o sanzioni di comunità, domiciliate nel territorio ricadente nel D43, la possibilità di ricevere il supporto di funzionari di servizio sociale dell'Ufficio con ravvicinata frequenza;
2. Realizzare ogni forma di utile collaborazione per attività congiunta di analisi dei

bisogni sociali nel contesto di riferimento e per la progettazione di interventi finalizzati alla prevenzione primaria e secondaria della devianza, mediante il sostegno alle persone che, nel corso della presa in carico, evidenzino, anche all'interno dei loro nuclei familiari, disagio correlato a povertà, abbandono scolastico, disoccupazione, sfruttamento lavorativo, violenza intrafamiliare, sofferenza psichica e ad ogni altra condizione di privazione dei mezzi per il mantenimento del loro benessere sociale.

3. Predisporre le condizioni affinché le persone in esecuzione penale siano responsabilizzate, mediante azioni riparatorie (volontariato ed altre attività ritenute idonee), verso le vittime dirette o indirette dei reati accertati o verso la collettività offesa dal fatto criminoso e danneggiata dalla rottura del patto sociale di pacifica convivenza.

ART. 3 DESTINATARI

- Condannati sottoposti a misure alternative alla detenzione;
- Imputati in messa alla prova;
- Condannati a pene sostitutive di pene detentive brevi.

ART. 4 IMPEGNI DELL'UEPE

L'UEPE di Ragusa si impegna a:

- garantire la presenza di funzionari di servizio sociale dell'UEPE presso lo sportello di prossimità per almeno un giorno a settimana secondo calendari mensili preventivamente predisposti;
- segnalare al Comune i nominativi delle persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità che aderiscono alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto delle stesse e dell'autorizzazione all'utilizzo dei dati sensibili che le riguardano. Con riferimento a tutti i soggetti l'UEPE fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione, coerentemente con i contenuti del programma di trattamento individualizzato;
- comunicare il nominativo del funzionario di servizio sociale dell'Ufficio, che ha in carico la persona, con cui il referente individuato dal Comune può rapportarsi per ogni eventuale

necessità;

- preparare ed accompagnare l'inserimento della persona nella struttura individuata per lo svolgimento delle attività inclusive e/o riparative;
- partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dei percorsi avviati.
- comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che si discosti da quanto precedentemente concordato, disposta dalla Magistratura o ritenuta necessaria dall'UEPE;
- collaborare con il Comune per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale che coinvolgono e prevedono la funzione sociale del sostegno e del reinserimento di persone in esecuzione penale che abbiano aderito ad un programma di riparazione.

ART. 5

IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Vittoria si impegna a:

- consentire l'accesso presso le proprie sedi al personale dell'UEPE e destinare apposito locale per lo sportello di prossimità nei giorni e orari da concordare successivamente, che sia funzionale allo svolgimento di colloqui riservati;
- collaborare con l'UEPE alla realizzazione e valutazione del programma di trattamento individualizzato - per la parte di competenza inerente l'oggetto del presente protocollo - esplicitando gli impegni specifici, il numero di giorni, le ore, nonché le modalità di inserimento nei contesti individuati per le attività di risocializzazione e/o di riparazione;
- designare uno o più referenti incaricati di seguire le attività di cui all' art.2;
- segnalare all' U.E.P.E. la necessità di modificare il programma di trattamento e comunicare tempestivamente l'insorgere di criticità che rischino di compromettere la prosecuzione dell'attività;
- **Pianificare**, in accordo con l'UEPE, azioni di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto alla funzione sociale del sostegno e del reinserimento di persone in esecuzione penale che abbiano aderito ad un programma di riparazione.

ART. 6

DURATA E DIRITTO DI RECESSO

Il presente protocollo ha la durata di un anno con efficacia dal momento della sottoscrizione e non comporta alcun onere economico per l'UEPE.

È da intendersi tacitamente rinnovato per analogo periodo, salvo disdetta scritta, da comunicarsi ad opera di una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

ART. 7
CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente l'applicazione o l'interpretazione del presente atto, è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di Ragusa.

Luogo e data _____

Per il Comune

Per l'UEPE